

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 3

Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno – Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia - non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17.12.2013 della Banca d'Italia, l'Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.03.2022 che comportano l'introduzione nello Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di:

- o rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate;
- o rispetto delle indicazioni relativamente alla composizione degli eventuali Comitati Endoconsiliari delle Banche Affiliate.

Sono altresì introdotte disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Banca Affiliata le decisioni concernenti:

- (i) l'approvazione, il riesame, l'aggiornamento del piano di risanamento,
- (ii) l'adozione di interventi di modifica richiesti dall'Autorità di Vigilanza
- (iii) l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento.

Il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, a fronte dell'istanza trasmessa alla stessa dalla Capogruppo in data 10 gennaio 2022, è stato rilasciato dalla Banca Centrale Europea in data 11 marzo 2022.

A valle degli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, le modifiche statutarie acquisiranno piena efficacia.

Conseguentemente, si procede a presentare le proposte di modifica dello Statuto sociale adottate, recante essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d'Italia.

Quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo e degli eventuali comitati endoconsiliari delle Banche Affiliate.

All'art. 30.2. si prevede che la nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere e che parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.

All'art. 34.1 si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

All'art. 34.2 si prevede che nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

All'art. 34.3 si prevede che nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

All'art. 35.2 si prevede che fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

All'art. 36.1 si prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.

All'art. 45.1 si prevede che la composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e che in caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

All'art. 45.2 si prevede che, nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

All'art. 45.3 si prevede che, per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Modifiche relative al piano di risanamento

All'art. 37.2 si prevede che, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione anche le decisioni concernenti:

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura).

Relativamente alla composizione degli eventuali comitati endoconsiliari delle Banche Affiliate

All'art. 37.10 si prevede che, fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi e che, qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.

Gorizia, 24 marzo 2022

Cassa Rurale FVG
il Presidente Tiziano Portelli